

**Università
di Genova****DIRAAS** DIPARTIMENTO
DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA,
ANTICHISTICA, ARTI E SPETTACOLO**IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento";
VISTO	il D.R. n. 251 del 20 maggio 2013 come modificato dal D.R. n. 2001 del 23 maggio 2019 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio";
VISTO	lo Statuto dell'Università di Genova;
VISTA	la richiesta pervenuta dal CdS in Lettere per il conferimento di attività di supporto alla didattica a titolo oneroso in relazione al Lettorato di latino a.a. 2025/2026;
VISTO	il verbale del Consiglio di Dipartimento del 09/07/2025 che ha deliberato in merito a tale richiesta;
ACCERTATA	la disponibilità, a bilancio del Dipartimento, della somma comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;

EMANA**AVVISO DI SELEZIONE**

per l'affidamento di attività di supporto alla didattica mediante la stipula di un contratto di diritto privato a titolo oneroso per l'a.a. 2025/2026

Art. 1 – Attività di supporto alla didattica oggetto dell'avviso di selezione

È indetta una selezione comparativa pubblica per titoli finalizzata allo svolgimento di attività di supporto alla didattica nell'ambito degli insegnamenti/moduli curriculari come specificato nell'**allegato A** da considerare parte integrante del presente avviso.

Art. 2 – Requisiti dei candidati

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 2 "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio" dell'Università degli Studi di Genova, e di seguito riportati:

- laureati che usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova;
- iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione non mediche (senza contratto di formazione specialistica);
- soggetti iscritti ad ordini professionali;
- insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie;
- laureati dipendenti di ruolo di altre amministrazioni pubbliche;
- laureati dipendenti di enti di ricerca o di enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni;
- ex dipendenti dei soggetti pubblici sopra indicati nonché quelli di aziende private, quando ciò sia contemplato dalle previste convenzioni.



2. I candidati in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) non possono svolgere attività di supporto alla didattica per più di tre anni.
3. I singoli candidati non possono svolgere più di sessanta ore per anno accademico di attività di supporto alla didattica.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
5. Qualora il soggetto vincitore della selezione sia dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica, compilando l'apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, disponibile all'indirizzo <https://incarichi.unige.it>, che richiede necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo da parte dell'amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al successivo comma 7. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro le ore 12.00 del 28/07/2025**.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5 le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione alla selezione.



4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il recapito telefonico/e-mail, l'eventuale Amministrazione di appartenenza.
5. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l'istanza di partecipazione.
6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
7. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:
 - un curriculum dell'attività scientifica e/o professionale in formato europeo e idoneo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. n. 33/2013¹;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I cittadini di paesi non appartenenti alla Comunità Europea devono allegare copia del permesso di soggiorno;
 - ogni altro titolo o documento che ritenga utile alla valutazione¹.
8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
9. L'amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
10. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività Internet e di posta elettronica del candidato.
11. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

¹ In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i titoli di studio, le esperienze lavorative (ad esempio, gli incarichi ricoperti), nonché ulteriori informazioni di carattere professionale (si pensi alle conoscenze linguistiche oppure alle competenze nell'uso delle tecnologie, come pure alla partecipazione a convegni e seminari oppure alla redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato). Non devono formare oggetto di pubblicazione i dati sensibili quali i recapiti personali, il codice fiscale degli interessati, la firma autografa, ecc., ciò anche al fine di ridurre il rischio di c.d. furti di identità.



Art. 4 – Selezione dei candidati

1. Il Dipartimento dopo la chiusura del bando nomina la Commissione per la valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre docenti e un membro supplente, di cui almeno uno del Dipartimento a cui il s.s.d. dell'attività didattica curriculare è attribuito.
2. La Commissione opera la valutazione dei candidati sulla base della loro qualificazione scientifica e tenendo conto del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni con riferimento del s.s.d. inerente all'attività di supporto alla didattica da svolgere. Nello specifico, la Commissione opera sulla base dei criteri di valutazione riportati nell'Allegato A, attribuendo ad ogni candidato un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti e stabilendo un minimo di 60 punti per essere dichiarati idonei.
3. Alla conclusione della valutazione comparativa la Commissione redige il verbale nel quale darà conto delle operazioni compiute e della valutazione finale attribuita ai singoli candidati sulla base dei punteggi stabiliti dalla stessa commissione.
4. Nel caso di parità di punteggio tra i candidati prevale chi ha minore età anagrafica.
5. Il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento del contratto al vincitore della selezione.
6. Il nominativo del vincitore sarà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di Ateneo. In caso di rinuncia del vincitore l'incarico verrà assegnato al candidato idoneo che segue secondo l'ordine di graduatoria approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 5 – Pagamento

1. Il Direttore del Dipartimento, accertato che il contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali, autorizza il pagamento del corrispettivo, di regola in unica soluzione.
2. Il pagamento è effettuato dall'Università di Genova su fondi del bilancio del Dipartimento o su budget a tale scopo indicato in contratto.

Art. 6 – Pubblicità degli atti

1. La pubblicità del presente avviso avverrà mediante pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web di Ateneo.
2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso di selezione, di riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, prima dell'espletamento della stessa, senza che i candidati possano sollevare eccezioni o rivendicare diritti o pretese di sorta.



Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
2. I dati personali saranno trattati all'interno dell'Ateneo dai soggetti autorizzati dal titolare. I diritti degli interessati sono disciplinati dagli artt. 12-23 del citato regolamento UE.

Art. 8 – Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRETTORE DIRAAS
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento:

dott.ssa Enrica Roveta - Responsabile di unità di supporto alla didattica
email: enrica.roveta@unige.it

Per informazioni:

email: didattica.diraas@unige.it



ALLEGATO A

Corso di Studi	Codice Corso di studi	Nome insegnamento	Codice insegnamento	S.S.D.	CFU	Anno di Corso	Semestre	Profilo richiesto per lo svolgimento dell'attività di supporto e criteri di valutazione	Tipo di attività richiesta	N. Collaboratori	Ore richieste per collaboratore	Titolo oneroso o gratuito	Importo orario lordo prestatore
Lettere	11866	Lettorato di latino	111451	L-FIL-LET/04	3	1° anno	annuale	Possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in relazione alla didattica della lingua latina (attestati ad esempio da abilitazione nelle classi di concorso per la scuola superiore A-13 e A052 e/o da esperienze professionali correlate all'insegnamento del latino). La Commissione assegnerà a ciascun candidato un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, così suddivisi: a) curriculum vitae: fino a punti 35 così ripartiti: - dottorato di ricerca 5 - rilevanza attività professionale e scientifica 25 - altri titoli 5 b) congruenza delle esperienze scientifiche e/o professionali significative ai fini dell'attribuzione e adeguatamente documentate nel cv: fino a punti 20 c) durata e continuità temporale dell'attività professionale: fino a punti 15 d) competenze didattiche acquisite in altro modo (es. stages, tirocini, esperienze di insegnamento all'estero): fino a punti 10 e) esperienze didattiche e, in particolare, eventuali contratti già stipulati in passato con questa o altre strutture didattiche: fino a punti 15 f) pertinenza e rilevanza delle pubblicazioni: fino a punti 5	Supporto nella progettazione didattica delle attività del Lettorato, nella predisposizione, sorveglianza e correzione delle prove d'esame, nella consulenza didattica personalizzata agli studenti, con particolare riferimento a quelli con certificazione BES/DSA e a quelli lavoratori o comunque non frequentanti.	1	25	oneroso	40,00